

Codice A1816B

D.D. 27 ottobre 2021, n. 3096

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta BIOPOPLAR S.R.L. - Interventi selvicolturali in Comune di Villanova Solaro e Ruffia, località cava Selghis - Istanza n.60977/2021 - Approvazione proposta di variante tecnica.**



**ATTO DD 3096/A1816B/2021**

**DEL 27/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta BIOPOPLAR S.R.L. - Interventi selvicolturali in Comune di Villanova Solaro e Ruffia, località cava Selghis – Istanza n.60977/2021 – Approvazione proposta di variante tecnica.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 53682/2020 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Biopoplar S.r.l., pervenuta in data 06/07/2020 – assunta al Protocollo n. 35591;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 2421 del 17/09/2020, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

TENUTO CONTO che in data 14/10/2021 (Prot. n. 48166) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale, la proposta di variante tecnica con richiesta di autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO che tale variante consiste nell'ampliamento dell'intervento su una porzione di area demaniale limitrofa a quella già oggetto della precedente autorizzazione, per una superficie pari a 0,4800 ha;

VISTA la documentazione integrativa relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo pervenuta in data 25/10/2021 (Prot. n. 50112);

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Fabrizio Maglioni in data 25/10/2021, nel quale si esprime parere favorevole alla proposta di variante, ai sensi del Regolamento forestale regionale vigente;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Biopoplar S.r.l., nella persona del Rappresentante legale Sig. Enrico Allasia, all'esecuzione in variante degli interventi selvicolturali precedentemente autorizzati, secondo quanto previsto dalla proposta di variante tecnica, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Villanova Solaro	====	17	9999*	0,4800	0,4800
Totale					0,4800

\* *superfici insistenti su proprietà demaniale, ramo acque*

- si approva la proposta di variante che prevede l'ampliamento dell'intervento su un area prossima ai lotti precedentemente autorizzati con la Determinazione Dirigenziale 2421/2020, per una superficie in variante aggiuntiva pari a 0,4800 ha, individuati sulla planimetria catastale di progetto, facente parte integrante della presente Determinazione;

- eventuali ulteriori varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- rimangono in vigore le restanti prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 2421 in data 17/09/2020;

- dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni contenute nel Nulla Osta dell'AIPo,

facente parte integrante della presente Determinazione;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo iniziale costituito dalla Determinazione dirigenziale n. 2421 del 17/09/1/2020 (regolamento forestale regionale, art. 6);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato



**COMUNE DI RUFFIA E VILLANOVA  
SOLARO**


**INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE  
BREVE CNTG747**

Superficie da integrare al Progetto d'intervento selvicolturale in aree ricadenti in demanio idrico lungo il Torrente Varaita in Comune di Ruffia e Villanova Solaro in Provincia di Cuneo

**Legenda**

-  Area demaniale in alveo attivo oggetto di integrazione
-  Limite fascia 10 m dal ciglio di sponda
-  Ciglio di sponda
-  PAI Fascia A
-  PAI Fascia B
-  Aree intervento Progetto
-  Fabbricati
-  Fogli catastali
-  Particelle catastali
-  Demanio idrico

**1:5.000**





Prot. n° (\*) / 2021

Moncalieri, (\*)

Cod. Class. 6.10.20

(\*): riportato nel corpo del messaggio PEC

**Fasc. 752\_2020A\*\***

(\*\*da citare sempre nelle comunicazioni)

Alla

**REGIONE PIEMONTE**

Direzione OO.PP., difesa del suolo

Settore tecnico Regionale di Cuneo

Pec : tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

E p.c. alla

**Biopoplar S.r.l.**

Pec : certificata@pec.biopoplar.com

**OGGETTO: CNTG747 - Integrazione concessione demaniale breve per taglio piante in sponde dx e sx del torrente Varaita, a valle del ponte sulla SP 198 tra i comuni di Ruffia e Scarnafigi, nei comuni di Ruffia e Villanova Solaro (CN). Richiedente: Soc. BIOPOPLAR S.r.l. - Cavallermaggiore. RICHIESTA PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA – R.D. 523 del 25.07.1904.**

Con riferimento alla nota n. 14776 del 24.03.2021 (acquisita al protocollo AIPO con nota n°8259 del 24.03.2021) trasmessa dalla Regione Piemonte, settore in indirizzo, con la quale si richiedeva a questa Agenzia l'espressione del parere idraulico di competenza in merito all'integrazione dell'area demaniale oggetto dell'istanza di taglio piante lungo il torrente Varaita a valle del ponte sulla S.P. n° 198 tra i comuni di Ruffia e Villanova Solaro.

ACQUISITA:

- La documentazione allegata alla nota n. 14776 del 24.03.2021 (acquisita al protocollo AIPO con nota n°8259 del 24.03.2021) costituita dai seguenti elaborati:
  - Cartografia BDTRE 2018 Tavola T2\_integrazione;
  - Cartografia Catastale Tavola T4\_integrazione;
  - Inquadramento\_cartografico\_Tav1\_integrazione;
  - Ortofotografia Tavola T3\_integrazione.
  - Sezioni Tavola T5\_integrazioni.
- La documentazione allegata alla precedente nota n. 36854 del 27.07.2020 (acquisita al protocollo AIPO con nota n°18531 del 28.07.2020).

VISTI:

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI, le sue Norme di Attuazione (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) e le direttive ad esso allegate.

CONSIDERATO CHE le opere in oggetto non contrastano con le previsioni dell'art. 96 del R.D. 523/1904 e non incidendo sul buon regime del corso d'acqua sono idraulicamente compatibili;

per quanto di competenza della scrivente Agenzia, ai sensi del soprarichiamato R.D. 523/1904, si esprime

**PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI**

con le seguenti prescrizioni:

1. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la riva del corso d'acqua;
2. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
3. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
4. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
5. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere idraulico ha validità pari alla durata della concessione, qualora rilasciata.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Gianluca Zanichelli**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)*

Visto: la P.O. tecnica  
Ing. Isabella Botta

Referente: I.I. Biagio Chiappero, Ing. Silvia Cordero